*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 134° — Numero 286

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 6 dicembre 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

**RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»**

**L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.**

**Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.**

**Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano altre forme di versamento.**

**Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 dicembre 1993, n. **499.**

**Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* in materia di assunzione dei lavoratori:

1) mantenere la sanzione penale per l'illecita intermediazione ed interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro, anche in riferimento ai lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme in modo da rendere più precisa e rigorosa l'identificazione del mero appalto di mano d'opera, con particolare riguardo all'effettivo trasferimento del rischio di impresa, alla reale consistenza dell'impresa appaltatrice ed alle sue capacità tecniche ed organizzative, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per le ipotesi di maggiore gravità nello sfruttamento della mano d'opera illecitamente appaltata;

2) mantenere la sanzione penale di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125;

3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari a quello dei lavoratori italiani e comunitari;

*b)* in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro:

1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;

2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all'autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale e alla prescrizione;

3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti; stabilire che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore, quanto al massimo, al quadruplo dell'attuale ammontare e che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al massimo, all'attuale ammontare;

*c)* in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:

1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psicofisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravità con riferimento al pericolo concreto per la salute, la sola pena dell'arresto;

2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati;

*d)* in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, subordinare la punibilità al mancato versamento, entro un termine determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

*e)* salvo quanto stabilito nelle lettere *a), b), c)* e *d)*, trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola pena dell'ammenda, nonché il delitto previsto dall'articolo 509, primo comma, del codice penale, prevedendo, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonché le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati;

prevedere per la contravvenzione di cui all'articolo 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena dell'arresto non superiore a due mesi o dell'ammenda non superiore a lire un milione; abrogare l'articolo 509, comma secondo, del codice penale;

*f)* prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;

*g)* emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia di cui al presente articolo, che si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione degli schemi di decreto. Tale comunicazione deve avvenire almeno un mese prima della scadenza della delega.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

Il testo dell'art. 4, della legge 10 aprile 1991, n. 125, è il seguente:

«Art. 4 *(Azioni in giudizio).* — 1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.

2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro sesso", fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

4. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile anche tramite il consigliere di parità di cui all'art. 8, comma 2, competente per territorio.

5. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto — desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti — idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.

6. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere proposto dal consigliere di parità istituito a livello regionale, previo parere non vincolante del collegio istruttorio di cui all'art. 7, da allegare al ricorso stesso, e sentita la commissione regionale per l'impiego. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso può essere comunque proposto.

7. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 6, ordina al datore di lavoro di definire, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché il consigliere regionale per la parità competente per territorio, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nella sentenza il giudice fissa un termine per la definizione del piano.

8. In caso di mancata ottemperanza alla sentenza di cui al comma 7 si applica l'art. 650 del codice penale richiamato dall'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

9. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei commi 1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente dall'ispettorato del lavoro ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste.

10. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

— Il testo dell'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:

«Art. 37 *(Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie)*. — Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a cinque milioni.

La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Esse conseguono alla condanna anche nel caso in cui la disposizione del precedente comma non si applichi perché il fatto costituisce un più grave reato.

Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'art. 35».

— Il testo dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, è il seguente:

«Art. 4. — L'ispettorato del lavoro ha il compito:

*a)* di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

*b)* di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

*c)* di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;

*d)* di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;

*e)* di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*f)* di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*g)* di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera *c)*, sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun ispettorato regionale e provinciale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'art. 623 del codice penale.

Le notizie comunicate all'ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

L'ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Coloro che, legalmente richiesti dall'ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 120 mila».

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

---

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2469):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (Conso) il 26 marzo 1993.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 aprile 1993, con pareri delle commissioni I, III, XI e XII.

Esaminato dalla II commissione il 9, 15 giugno 1993; 1° luglio 1993.

Esaminato in aula il 30 luglio 1993 e approvato il 3 agosto 1993.

*Senato della Repubblica* (atto 1459):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 settembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 30 settembre 1993; 12 ottobre 1993.

Relazione scritta annunciata il 25 ottobre 1993 (atto n. 1459/A - relatore sen. Coco).

Esaminato in aula il 1° dicembre 1993 e approvato il 2 dicembre 1993.

**93G0584**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Bracciano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bracciano (Roma), a causa delle dimissioni presentate da ventidue consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bracciano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Campogiani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Bracciano (Roma) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da ventidue consiglieri.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 11363/Gab. Serv. II del 22 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, essendo stata superata la soglia di depauperamento per la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bracciano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Campogiani.

Roma, 19 novembre 1993

*Il Ministro dell'interno:* MANCINO

93A6775

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Gravina in Puglia (Bari), a causa delle dimissioni presentate da ventitre consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Di Ciao è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da ventitre consiglieri.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5445/13.2 Gab. del 20 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, essendo stata superata la soglia di depauperamento per la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Di Ciao.

Roma, 19 novembre 1993

*Il Ministro dell'interno:* MANCINO

**93A6776**

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cicciano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cicciano (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cicciano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto Iacono è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Cicciano (Napoli) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sedici consiglieri.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento numero 013195 Gab. EE.LL. del 2 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cicciano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberto Iacono.

Roma, 19 novembre 1993

*Il Ministro dell'interno:* MANCINO

**93A6777**

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ortona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ortona (Chieti), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ortona (Chieti) è sciolto.

Art. 2

Il dott. Raffaele Sodano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Ortona (Chieti) si e venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 30 luglio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 27 agosto, del 16 e 28 settembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Chieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n 3981/13 Gab. del 9 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ortona (Chieti) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Sodano.

Roma, 19 novembre 1993

*Il Ministro dell'interno* MANCINO

93A6778

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cuggiono.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cuggiono (Milano), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cuggiono (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Pia Dommarco e nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Cuggiono (Milano) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 4 settembre 1993, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/9323606-Gab del 5 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, essendo stata superata la soglia di depauperamento per la quale il consiglio non può

rinnovarsi per surrogazione, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cuggiono (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Pia Dommarco.

Roma, 19 novembre 1993

*Il Ministro dell'interno:* MANCINO

**93A6779**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Somma Lombardo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Somma Lombardo (Varese), a causa delle dimissioni presentate da ventisette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Somma Lombardo (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Zanzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Somma Lombardo (Varese) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 ottobre 1993, da ventisette consiglieri.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8854/13 Gab. del 16 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, essendo stata superata la soglia di depauperamento per la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Somma Lombardo (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giorgio Zanzi.

Roma, 19 novembre 1993

*Il Ministro dell'interno:* MANCINO

**93A6780**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Costantino Albanese.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Costantino Albanese (Potenza), al quale la legge assegna quindici membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri che si aggiungono al decesso di un altro consigliere avvenuto precedentemente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Costantino Albanese (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Matella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di San Costantino Albanese (Potenza) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri in tempi diversi e del precedente decesso di un altro consigliere in data 17 gennaio 1992.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4566/13-4/Gab. del 5 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, essendo stata superata la soglia di depauperamento per la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Costantino Albanese (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Matella.

Roma, 19 novembre 1993

*Il Ministro dell'interno:* MANCINO

**93A6781**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1993.

**Scioglimento del consiglio comunale di Lappano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lappano (Cosenza), a seguito delle dimissioni di tre assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lappano (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eufemia Tarsia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Lappano (Cosenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tre dei quattro assessori, in data 3 agosto 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 23 e 27 settembre e del 2 ottobre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 4650 13.3 Gab. del 5 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lappano (Cosenza) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Eufemia Tarsia.

Roma, 19 novembre 1993

*Il Ministro dell'interno:* MANCINO

**93A6782**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1993

**Scioglimento del consiglio comunale di Nicotera.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Nicotera (Catanzaro), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nicotera (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Flavio D'Achille è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Nicotera, al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone nel contempo, con provvedimento n. 1934/82 Gab del 20 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, essendo stata superata la soglia di depauperamento per la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Flavio D'Achille.

Roma, 19 novembre 1993

*Il Ministro dell'interno:* MANCINO

93A6783

---

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1993.

**Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo in località Tremonti-Ritiro nel comune di Messina.** (Ordinanza n. 2342/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 43, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto, ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del citato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990 e n. 2086/FPC del 4 febbraio 1991, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali vengono a disciplinarsi i compensi da corrispondere ai progettisti, al direttore lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;

Visto il verbale di sopralluogo in data 25 maggio 1993, con il quale il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato condizioni di

pericolo incombente per la pubblica incolumità, dovute a dissesto idrogeologico, in località Tremonti-Ritiro, nel comune di Messina, con lesioni strutturali a diverse abitazioni per le quali è stato emesso provvedimento di evacuazione;

Vista la relazione conclusiva predisposta dalla commissione tecnico-scientifica, nominata dal Sottosegretario di Stato alla presidenza on. Vito Riggio con decreto n. 394 del 10 giugno 1993, per lo studio del fenomeno e per stabilire le linee guida e le soluzioni tecniche per fronteggiare il rischio per le popolazioni connesso con il movimento franoso in località Tremonti-Ritiro nel comune di Messina;

Ravvisata la necessità di disporre l'esecuzione degli interventi urgenti indicati nella predetta relazione conclusiva, per un importo valutato in circa 1.800 milioni, a premessa di successivi interventi già previsti dalla regione Sicilia con la legge regionale n. 22 del 24 agosto 1993;

Ritenuto, per semplificare e accelerare le procedure per l'aggiudicazione dei lavori, di individuare, quale ente esecutore, la prefettura di Messina, che potrà avvalersi, per l'attuazione, dell'ufficio del genio civile di Messina;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Dispone:

Art. 1.

Per l'esecuzione dell'intervento di urgenza indicato dalla commissione tecnico-scientifica di cui in premessa, è assegnata al prefetto di Messina la somma di lire 1.800 milioni.

Art. 2.

L'intervento di cui all'art. 1 è dichiarato di pubblica utilità urgente e indifferibile e per la sua attuazione il prefetto di Messina, avvalendosi dell'ufficio del genio civile competente, procederà all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un adeguato numero di ditte idonee, comunque non inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Il prefetto di Messina riferisce con propria relazione quindicinale, od ogni qualvolta richiesto, al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione dell'intervento.

Il prefetto, inoltre, è tenuto agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730.

Art. 4.

L'onere per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1, ammontante a lire 1.800 milioni, è posto a carico del Fondo della protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata una somma pari all'1% del contributo di cui all'art. 1 con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle ai collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1993

*Il Presidente:* CIAMPI

93A6784

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 ottobre 1993.

**Rimozione di un amministratore dalle cariche di assessore e consigliere della provincia di Lecce.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Cosimo Gravili è stato eletto consigliere della provincia di Lecce nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed è stato nominato assessore in data 28 giugno 1993;

Visto che nei suoi confronti è stato emesso, in data 6 settembre 1993, ordine di custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli articoli 317 e 110 del codice penale;

Considerato che la permanenza del sig. Cosimo Gravili nelle predette cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Cosimo Gravili dalle cariche di consigliere ed assessore della provincia di Lecce;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Cosimo Gravili è rimosso dalle cariche di assessore e consigliere della provincia di Lecce.

Roma, 28 ottobre 1993

*Il Ministro:* MANCINO

— —

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Il sig. Cosimo Gravili è stato eletto consigliere provinciale nelle consultazioni del 6 maggio 1990 ed è stato nominato assessore in data 28 giugno 1993.

Nei confronti del predetto amministratore, in data 6 settembre 1993, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di concussione in concorso così come previsto dagli articoli 317 e 110 del codice penale.

In particolare il sig. Cosimo Gravili, abusando, in concorso, della qualità di assessore ai beni culturali, sport e turismo della provincia di Lecce, ha indotto un imprenditore a corrispondergli l'importo in contanti di lire cinquemilioni, al fine di favorire la di lui impresa nell'affidamento a trattativa privata, da parte della giunta provinciale di Lecce, dei lavori di completamento delle opere che l'impresa stessa aveva realizzato per la costruzione di un sottopasso.

Il comportamento del suddetto amministratore, legato ad una concezione personale ed utilitaristica della gestione della cosa pubblica, nonché la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio connesse alle cariche ricoperte.

La permanenza, inoltre, del sig. Cosimo Gravili, nelle cariche di consigliere ed assessore della provincia di Lecce, inquina il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, compromettendone la legalità e la trasparenza ed ingenerando grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Lecce, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore e, nelle more, con provvedimento n. 2347 12B-Gab del 10 settembre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Cosimo Gravili dalle cariche di consigliere ed assessore della provincia di Lecce, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore della provincia di Lecce.

Roma, 20 ottobre 1993

*Il direttore generale:* SORGI

93A6792

---

DECRETO 22 novembre 1993.

**Scioglimento del consiglio della comunità montana 17ª «Dell'Alta Marmilla», in Ales.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana 17ª «Dell'Alta Marmilla», con sede in Ales (Oristano), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi di amministrazione, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, e 49, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana 17ª «Dell'Alta Marmilla» è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonino Ciraolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 22 novembre 1993

*Il Ministro:* MANCINO

— — —

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

Nel consiglio della comunità montana 17ª «Dell'Alta Marmilla», con sede in Ales (Oristano), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della perdita, per dimissioni e decadenza, della metà degli assessori, che ha comportato la decadenza della giunta esecutiva, in data 26 giugno 1993, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 28 agosto 1980, n. 36, e che si aggiunge alla precedente decadenza dello stesso presidente, verificatasi in data 3 maggio 1993.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del presidente e della giunta, il prefetto di Oristano ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2119 93 1° del 7 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana 17ª «Dell'Alta Marmilla», con sede in Ales (Oristano), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del rag. Antonino Ciraolo.

Roma, 20 novembre 1993

*Il direttore generale:* SORGI

93A6793

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 ottobre 1993.

**Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa ai fini degli interventi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6-*bis*, della predetta legge come integrato dall'art. 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 16 luglio 1993, n. 237, che autorizza il Ministro del tesoro, per quanto di competenza, ad adeguare alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato la definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della citata normativa e gli investimenti oggetto delle stesse, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee;

Vista la decisione della Commissione CEE adottata in data 5 maggio 1993;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Attesa la necessità di adeguare la definizione di piccola impresa prevista dalla legge predetta, a quanto indicato nella decisione e nella disciplina comunitaria citate;

Considerato che la disciplina comunitaria utilizza per la definizione della piccola impresa limiti dimensionali più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla legge n. 317 e che, pertanto, per favorire la più ampia applicazione delle disposizioni della stessa legge, occorre sostituire la definizione di piccola impresa con quella di piccola e media contenuta nella disciplina comunitaria;

Considerata l'opportunità di utilizzare criteri uniformi di definizione della piccola e media impresa e che quindi anche per la definizione della piccola e media impresa commerciale e di servizi occorre fare riferimento ai predetti parametri comunitari, tenuto conto del rapporto tra i limiti dimensionali di tali imprese e quelli delle imprese industriali, previsto dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 1 della legge n. 317;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Gli interventi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, di competenza del Ministero del tesoro, si applicano:

*a)* per le imprese industriali, alle imprese che soddisfano i requisiti di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, così come riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

*b)* per le imprese commerciali e di servizi alle imprese che soddisfano i requisiti dimensionali così come riportati nell'allegato 2.

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, in relazione alle imprese artigiane.

3. Il tasso di conversione lira ecu da applicare in relazione a quanto previsto nel presente decreto è quello fissato alla data del 1° luglio 1993. Il direttore generale del Tesoro provvede annualmente, con proprio decreto, ad adeguare tale tasso di conversione qualora si verifichi una variazione sul mercato dei cambi del tasso di conversione lire/ecu superiore al 10% rispetto a quello utilizzato ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1993*
*Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 193*

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DI PICCOLA
E MEDIA IMPRESA INDUSTRIALE

1. È definita piccola e media impresa l'impresa che:

ha un massimo di duecentocinquanta dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

2. È definita piccola impresa l'impresa che:

ha un massimo di cinquanta dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

*Il Ministro del tesoro*
BARUCCI

ALLEGATO 2

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA
COMMERCIALE E DI SERVIZI

1. È definita piccola e media impresa l'impresa che:

ha un massimo di novantacinque dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 7,5 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 3,75 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non

rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

2. È definita piccola impresa l'impresa che:

ha un massimo di venti dipendenti;

ha un fatturato annuo non superiore ai 1,9 milioni di ecu, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 0,75 milioni di ecu, e fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

*Il Ministro del tesoro*
BARUCCI

93A6808

DECRETO 23 novembre 1993.

**Privatizzazione della partecipazione detenuta dal Ministero del tesoro nella Finanziaria meridionale - FIME S.p.a.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto l'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed in particolare il secondo comma concernente il riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno (FINAM, FIME, INSUD, IASM, FORMEZ e ITALTRADE);

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare gli articoli 11 e 15;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403, ed in particolare l'art. 6 che ha, tra l'altro, modificato l'art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed ha fissato al 30 novembre 1993 il termine per il completamento delle operazioni di riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389;

Vista la relazione del commissario della Finanziaria meridionale - FIME S.p.a., nominato ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 96/1993, nella quale viene descritta la grave situazione finanziaria della FIME e viene indicata la privatizzazione come la soluzione più rispondente alla natura operativa del gruppo FIME ed alle nuove linee di intervento pubblico nell'economia tese a ridimensionare le gestioni dirette dello Stato;

Vista la lettera del commissario della FIME del 18 novembre 1993 con la quale viene confermata l'opportunità di procedere alla privatizzazione della FIME;

Ritenuto di dover optare, tra le varie alternative previste dalla legge, per la privatizzazione della FIME;

Decreta:

È disposto, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389, l'avvio della procedura per la privatizzazione della partecipazione detenuta dal Ministero del tesoro nella Finanziaria meridionale - FIME S.p.a., costituita da n. 161.550 azioni del valore nominale di L. 1.000.000 ciascuna, pari al 71,8% del capitale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1993

*Il Ministro:* BARUCCI

93A6809

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1993.

**Aumento del primo premio della prima categoria della «Lotteria Italia 1993».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 5 ottobre 1992;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 04/83780 del 30 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1993, con il quale vengono fissate le modalità tecniche relative alla effettuazione della «Lotteria Italia 1993»;

Visto l'art. 7, secondo comma, del citato decreto, con il quale il primo premio della prima categoria è stato fissato in L. 5.000.000.000 (lire cinquemiliardi);

Vista la delibera del 26 novembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha espresso parere favorevole all'aumento del primo premio della prima categoria a L. 6.000.000.000 (lire seimiliardi);

Decreta:

Il primo premio della prima categoria della «Lotteria Italia 1993» è stabilito in L. 6.000.000.000 (lire seimiliardi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1993

*Il direttore generale:* DEL GIZZO

93A6807

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1993

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 1992;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 30 giugno 1993, dal consiglio di amministrazione in data 13 luglio 1993 e dal senato accademico in data 21 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'art. 55 relativo al corso di laurea in geografia - facoltà di lettere e filosofia, è soppresso e sostituito con il conseguente scorrimento della numerazione, come segue:

### FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

CORSO DI LAUREA IN GEOGRAFIA

Art. 55 *(Accesso al corso di laurea)*. — Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facoltà competente, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 56 *(Durata degli studi del corso di laurea e articolazione dei* curricula). — La durata degli studi del corso di laurea in geografia è di quattro anni.

La durata degli studi del corso di laurea in geografia è di quattro anni.

L'impegno didattico complessivo è suddiviso in due bienni, uno destinato alla formazione di base comune, e l'altro alla formazione specialistica

Il corso di laurea si articola in due indirizzi

1) teorico-didattico;
2) applicativo.

L'attività didattica formativa del corso di laurea comprende quella teorico-formale e quella teorico-pratica. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta presso altre strutture didattiche e di ricerca, previa stipula di apposite convenzioni.

Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza di due lingue, di cui una dovrà essere la lingua inglese e l'altra scelta tra quelle più diffuse.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato con esito positivo le prove di esame relative ad almeno 21 annualità, che si riferiscono sia ai corsi annuali monodisciplinari, sia ai corsi semestrali e moduli didattici trimestrali articolati in corsi integrati, purché di durata complessiva corrispondente all'annualità.

Per annualità si intendono corsi di insegnamento che comprendono un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori) di almeno 70 ore.

Un corso annuale integrato potrà comprendere da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnamenti.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Art. 57 *(Attribuzioni delle Università)*. — L'Università degli studi di Genova, nel recepire l'ordinamento didattico, indica gli insegnamenti obbligatori e quelli complementari, attingendoli dalle aree disciplinari indicate nell'art. 59.

Art. 58 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definirà il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 59 (*Articolazione del corso di laurea in geografia*). — Si fa riferimento ai raggruppamenti di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 6 settembre 1988.

PRIMO BIENNIO formazione di base (11 annualità)

*Aree disciplinari*

1) Geografia generale (4 annualità).

Obiettivi formativi: l'area è orientata all'acquisizione di cognizioni di base della geografia generale.

geologia (D0122).

geografia fisica (D0210):

geografia (M0611):

geografia politica ed economica (M0612).

2) Statistico-matematica (2 annualità).

Obiettivi formativi: insegnamento dei concetti di base della matematica e della statistica descrittiva, per l'uso appropriato degli strumenti di calcolo e per l'elaborazione di coefficienti, indici e diagrammi:

istituzioni di matematica (A0230),

un corso annuale integrato:

statistica (P0410):
statistica sociale (P0432)

3) Cartografia (1 annualità).

Obiettivi formativi acquisizione delle conoscenze necessarie per la lettura e l'interpretazione di ogni prodotto cartografico e per la elaborazione di carte geotopografiche, cartogrammi e carte geotematiche

cartografia con elementi di fotointerpretazione (H0500)

4) Ambientale (1 annualità)

Obiettivi formativi: conoscenza dei processi biologici che determinano e modificano l'ambiente geografico e delle implicazioni ambientali dell'attività umana.

biogeografia (E0312).

5) Economico-politica (2 annualità).

Obiettivi formativi. conoscenza dei sistemi economici e della dinamica dei processi di sviluppo.

economia politica (P0112),

un corso annuale integrato

geografia urbana e regionale (M0612),
teoria e politica dello sviluppo (P0112).

6) Storica (1 annualità)

storia moderna (M0211)

SECONDO BIENNIO formazione specialistica (10 annualità)

*A)* Indirizzo teorico-didattico

Obiettivi formativi questo indirizzo tende a fornire un quadro professionale mirato all'acquisizione delle conoscenze teoriche relative ai fenomeni geografici e ai processi territoriali con riferimento anche alle esigenze della didattica.

*Aree disciplinari*

1) Geo-ambientale (1 annualità).

Obiettivi formativi conoscenza delle basi delle scienze naturali con particolare riferimento agli aspetti che interessano i fenomeni geografici.

geografia umana o antropica (M0611).

2) Geo-storica (1 annualità).

Obiettivi formativi acquisizione di concetti e criteri per la conoscenza dei rapporti tra scienze geografiche e storia:

un corso annuale integrato:

storia delle esplorazioni geografiche (M0112),
geografia storica (M0611).

3) Etno-antropologica (1 annualità).

Obiettivi formativi acquisizione delle conoscenze di base degli aspetti etno-antropologici, per una migliore interpretazione della geografia umana:

etnologia (M0511).

4) Sociologia e ricerca sul territorio (3 annualità).

Obiettivi formativi conoscenza dei fenomeni spaziali studiati dalla geografia anche in prospettiva sociologica:

geografia-urbana (M0612),
sociologia urbano-rurale (Q0533),

un corso annuale integrato
rappresentazione dei fenomeni territoriali e urbani (nuovo);
sviluppo e assetto del territorio (nuovo)

5) Didattica della geografia (1 annualità).

Obiettivi didattici: conoscenza dei principali strumenti per l'insegnamento della geografia e relativa metodologia:

un corso annuale integrato:
didattica della geografia (nuovo);
didattica generale (M0912).

Discipline attivate nel corso di laurea in geografia della facoltà:

antropologia (E0320);
storia delle esplorazioni geografiche B (M0122).

*B)* Indirizzo applicativo

Obiettivi formativi acquisizione di tecniche per l'osservazione e l'interpretazione delle realtà geografiche, riguardo all'insediamento urbano e ai sistemi territoriali.

*Aree disciplinari*

1) Sistemi geografico-urbani (2 annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione della capacità di analisi dei fenomeni urbani, così come dinamicamente determinati dall'attività umana:

analisi dei sistemi urbani (H1410);
pianificazione territoriale (H1430).

2) Sistemi economico-territoriali (3 annualità).

Obiettivi formativi: apprendimento dei processi di sviluppo dei fenomeni territoriali:

geografia regionale (M0612),
economia e politica dello sviluppo (P0112);

un corso annuale integrato:
geografia della popolazione (M0612);
geografia agraria (M0612);
geografia medica (nuovo).

3) Giuridico-istituzionale (1 annualità).

un corso annuale integrato:
diritto regionale (N0500);
pianificazione territoriale e urbanistica (H1410).

4) Metodi della geografia (1 annualità).

Obiettivi formativi: acquisizione della metodologia geografica per l'analisi dei fenomeni territoriali:

un corso annuale integrato:
valutazione di impatto ambientale (nuovo);
cartografia tematica (M0612);
geografia applicata (M0612).

*Insegnamenti facoltativi*

L'ulteriore annualità relativa all'indirizzo teorico-didattico e le ulteriori tre annualità per l'indirizzo applicativo saranno scelte dallo studente dalla lista seguente:

biologia;
botanica;
cartografia tematica;
demografia;
didattica della geografia;
didattica regionale;
diritto amministrativo;
diritto regionale;
ecologia umana;
geografia agraria;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia del mare;
geografia storica;
geoidrologia;
geologia ambientale;
geomorfologia;
geopedologia;
letteratura italiana;
letteratura latina;
merceologia;
pianificazione territoriale e urbanistica;
politica dell'ambiente;
rappresentazione dei fenomeni territoriali e urbani;
statistica;
statistica sociale;
storia dell'arte medievale e moderna;
storia economica;
storia medievale;
sviluppo e assetto del territorio;
valutazione dell'impatto ambientale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 20 ottobre 1993

*Il rettore*

93A6796

## UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1993

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 30 ottobre 1992;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, riguardante il riordinamento del corso di laurea in scienze dell'informazione — che muta denominazione in corso di laurea in informatica — e l'istituzione del diploma universitario in informatica per traformazione della corrispondente scuola diretta a fini speciali;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 luglio 1993;

Viste le deliberazioni con le quali gli organi accademici hanno recepito le osservazioni formulate in tale parere;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 85, relativo alle lauree conferite dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato come segue:

Art. 85. — *(Omissis)*.... Essa conferisce:

la laurea in chimica;

la laurea in chimica industriale;

la laurea in fisica;

la laurea in matematica;

la laurea in scienze naturali;

la laurea in scienze biologiche;

la laurea in scienze geologiche;

la laurea in informatica;

il diploma universitario in informatica.

Art. 2.

L'art. 106 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 106. — La durata del corso di laurea in informatica è di cinque anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche, ciascuna costituita da circa sessanta ore. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di effettiva attività didattica. Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico e un triennio di applicazione, comprendenti rispettivamente venti e ventiquattro unità didattiche. Il triennio di applicazione si articola in orientamenti, indicati annualmente dalle strutture didattiche.

*Biennio propedeutico.*

I corsi del biennio propedeutico sono tutti obbligatori, e sono ripartiti tra il primo e il secondo anno, e tra le diverse aree disciplinari, come segue:

*Primo anno:*

* programmazione I (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

* algoritmi e strutture dati I (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

* laboratorio di informatica I (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

* matematica discreta (2 unità didattiche), area disciplinare: matematica (sottoaree algebra, geometria);

* analisi matematica I (2 unità didattiche), area disciplinare: matematica;

Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco sono comuni al corso di diploma universitario in informatica.

L'insegnamento di laboratorio di informatica I è coordinato con quello di algoritmi e strutture dati I e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo a un unico voto.

*Secondo anno:*

* architettura degli elaboratori I (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

* sistemi operativi I (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

* laboratorio di informatica II (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

analisi matematica II (1 unità didattica), area disciplinare: matematica;

logica matematica (1 unità didattica), area disciplinare: matematica (sottoarea: logica matematica);

fisica generale I (2 unità didattiche), area disciplinare: fisica, elettronica e cibernetica (sottoarea: fisica ed elettronica).

Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco sono comuni al corso di diploma universitario in informatica.

L'insegnamento di laboratorio di informatica II è coordinato con quello di sistemi operativi I e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo a un unico voto.

*Triennio di applicazione.*

Insegnamenti obbligatori per tutti gli orientamenti (12 unità didattiche):

algoritmi e strutture dati II (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

metodi formali dell'informatica (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

architettura degli elaboratori II (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

analisi numerica (2 unità didattiche), area disciplinare: matematica (sottoarea analisi numerica);

calcolo delle probabilità (1 unità didattica), area disciplinare: matematica (sottoarea: calcolo probabilità);

programmazione matematica (1 unità didattica), area disciplinare: matematica (sottoarea: ricerca operativa);

fisica generale II (1 unità didattica), area disciplinare: fisica, elettronica e cibernetica (sottoarea: fisica ed elettronica);

teoria dell'informazione (1 unità didattica), area disciplinare: fisica, elettronica e cibernetica (sottoarea: cibernetica).

I restanti insegnamenti (12 unità didattiche) sono scelti nell'ambito degli orientamenti, e si distinguono in insegnamenti caratterizzanti per almeno otto e non più di dieci unità didattiche e insegnamenti complementari per le restanti unità didattiche.

Gli insegnamenti caratterizzanti per ciascun orientamento sono indicati annualmente dalle strutture didattiche tra quelli appartenenti alle aree disciplinari sottoindicate. Alcuni di essi potranno essere scelti dallo studente tra gruppi indicati annualmente dalle strutture didattiche per ogni orientamento.

Gli insegnamenti complementari sono scelti dallo studente in gruppi indicati annualmente dalle strutture didattiche comprendenti insegnamenti attivati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle aree disciplinari sottoindicate; essi possono anche essere scelti tra altri insegnamenti impartiti nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o in altre facoltà, secondo piani di studio approvati individualmente.

AREE DISCIPLINARI

*Area informatica:*

algoritmi e strutture dati;

architetture degli elaboratori;

basi di dati e sistemi informativi;

fondamenti dell'informatica;

informatica applicata;

informatica generale;

informatica teorica;

ingegneria del software;

intelligenza artificiale;

interazione uomo-macchina;

laboratori di informatica;

linguaggi di programmazione;

metodi formali dell'informatica;

programmazione;

sistemi di elaborazione;

sistemi operativi.

*Area della matematica:*

sottoarea dell'algebra:

algebra;

algebra computazionale;

algebra lineare;

istituzioni di algebra superiore;

matematica discreta;

sottoarea della logica matematica:

logica matematica;

teoria della ricorsività;

sottoarea della geometria:

geometria;

geometria combinatoria;

istituzioni di geometria superiore;

matematica discreta;

sottoarea dell'analisi matematica:

analisi matematica;

equazioni differenziali;

istituzioni di analisi superiore;

sottoarea della probabilità:

calcolo delle probabilità;

calcolo delle probabilità e statistica matematica;

statistica matematica;

teoria dei giochi;

teoria dell'affidabilità;

teoria delle code;

sottoarea dell'analisi numerica:

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi di approssimazione;

metodi numerici per la grafica;

metodi numerici per l'ottimizzazione;

sottoarea della ricerca operativa:

ottimizzazione combinatoria;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

teoria dei giochi.

*Area della fisica, elettronica e cibernetica:*

sottoarea della fisica ed elettronica:

fisica;

fisica generale;

elettronica;

sottoarea della cibernetica:

apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazione delle immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
metodi dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

*Area delle telecomunicazioni:*

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni con mezzi mobili;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
sistemi a microonde per telecomunicazioni;
reti di telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazione;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teorie e tecniche di riconoscimento;
trasmissione numerica.

*Area della bioingegneria elettronica:*

automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione dei dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;
sistemi intelligenti naturali e artificiali;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche.

*Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione:*

basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecnica di elaborazione della immagine.

*Area di economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

*Area di ingegneria economico gestionale:*

analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria;
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi;
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;

organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;

pianificazione e organizzazione della ricerca e sviluppo;

sistemi di controllo di gestione;

sistemi organizzativi;

strategia e sistemi di pianificazione.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione del corso di laurea in informatica lo studente deve avere superato gli esami di insegnamenti del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno dodici unità didattiche. L'esame congiunto relativo ai corsi di «algoritmi e strutture dati I» e «laboratorio di informatica I», e quello relativo ai corsi di «sistemi operativi I» e «laboratorio di informatica II», corrispondono ciascuno a quattro unità didattiche.

Le strutture didattiche potranno stabilire annualmente precedenze tra gli esami sulla base dei programmi di insegnamento.

Gli insegnamenti e gli esami del biennio propedeutico del corso di diploma universitario in informatica sono riconosciuti per il corso di laurea in informatica, salvo delibera delle strutture didattiche per stabilire l'equivalenza dei nomi, se afferenti all'area dell'informatica, o della matematica relativamente al calcolo differenziale e integrale o ai fondamenti della matematica discreta. In particolare gli insegnamenti e gli esami di diploma impartiti nell'Università di Pisa in comune al corso di laurea in informatica (contrassegnati con asterisco negli articoli 106, 108), sono validi per il corso di laurea senza necessità di delibera. Per gli altri insegnamenti ed esami del corso di diploma universitario in informatica le strutture didattiche stabiliscono annualmente le modalità per l'eventuale riconoscimento ai fini del corso di laurea.

Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, gli insegnamenti complementari e quelli caratterizzanti dello specifico orientamento scelto per complessive quarantaquattro unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio del biennio propedeutico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

*Norme transitorie.*

La laurea in scienze dell'informazione è conferita agli studenti che hanno completato il relativo corso di studi, fino al primo conferimento della nuova laurea in informatica.

Gli insegnamenti relativi al corso di laurea in scienze dell'informazione sono progressivamente aboliti come segue:

nel primo anno di attuazione del nuovo corso di laurea in informatica sono aboliti gli insegnamenti del primo anno di scienze dell'informazione;

nel secondo anno di attuazione del nuovo corso di laurea in informatica sono aboliti gli insegnamenti del secondo anno di scienze dell'informazione;

nei due anni successivi sono aboliti gli insegnamenti del secondo biennio di scienze dell'informazione, consentendo il completamento degli studi agli iscritti al suddetto corso di laurea anche attraverso l'accesso ad insegnamenti ed esami del nuovo corso di laurea in informatica, secondo quanto indicato annualmente dalle strutture didattiche.

Gli studenti di scienze dell'informazione che non avessero completato il corso di studi entro il primo conferimento della nuova laurea in informatica potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento di scienze dell'informazione, e conseguire la relativa laurea, attraverso l'accesso a insegnamenti ed esami del nuovo corso di laurea in informatica, secondo quanto indicato annualmente dalle strutture didattiche. Essi potranno anche chiedere l'iscrizione al corso di laurea in informatica con riconoscimento di frequenze ed esami, secondo criteri di equipollenza stabiliti annualmente dalle strutture didattiche.

Art. 3.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, l'art. 155, contenente l'elencazione delle scuole stesse, è modificato nel senso che è soppressa la scuola diretta a fini speciali in informatica. Conseguentemente, gli articoli da 166 a 174, relativi all'ordinamento della scuola medesima, sono soppressi. Dopo l'art. 106, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti il corso di diploma universitario in informatica:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA

Art. 107. — È istituito presso l'Università degli studi di Pisa il diploma universitario in informatica.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina.

Il corso rilascia il diploma universitario in informatica.

La durata del corso di diploma universitario in informatica è di tre anni. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche ciascuna comprendente un massimo di sessanta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni.

Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di effettiva attività didattica.

Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico e un terzo anno di applicazione, comprendenti rispettivamente venti e sei unità didattiche.

Art. 108. L'organizzazione del corso è la seguente:

*Biennio propedeutico.*

Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive venti unità didattiche, delle quali diciotto sono obbligatorie per tutti gli studenti e due sono complementari.

Gli insegnamenti sono ripartiti tra il primo e secondo anno e tra le diverse aree disciplinari come segue:

*Primo anno* (insegnamenti obbligatori):

* programmazione I (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

* algoritmi e strutture dati I (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

* laboratorio di informatica I (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

* matematica discreta (2 unità didattiche), area disciplinare: matematica (sottoaree algebra, geometria);

* analisi matematica I (2 unità didattiche), area disciplinare: matematica.

Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco sono comuni al corso di laurea in informatica.

L'insegnamento di laboratorio di informatica I è coordinato con quello di algoritmi e strutture dati I e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo a un unico voto.

*Secondo anno.*

insegnamenti obbligatori:

* architettura degli elaboratori I (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

* sistemi operativi I (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

* laboratorio di informatica II (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica;

calcolo delle probabilità e statistica matematica (1 unità didattica), area disciplinare: matematica (sottoarea calcolo probabilità);

calcolo numerico (1 unità didattica), area disciplinare: matematica (sottoarea analisi numerica);

insegnamenti complementari:

2 unità didattiche riservate a uno o due corsi complementari, preferibilmente rivolti all'allargamento delle basi culturali scientifiche nelle aree della matematica e della fisica ed elettronica.

Gli insegnamenti contrassegnati con asterisco sono comuni al corso di laurea in informatica. L'insegnamento di laboratorio di informatica II è coordinato con quello di sistemi operativi I e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo a un unico voto.

*Terzo anno di applicazione.*

Nel terzo anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per sei unità didattiche, di cui quattro obbligatori e due complementari.

Insegnamenti obbligatori:

basi di dati e sistemi informatici (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica,

programmazione II (2 unità didattiche), area disciplinare: informatica.

Insegnamenti complementari:

2 unità didattiche scelte in gruppi di insegnamenti indicati annualmente dalle strutture didattiche, preferibilmente rivolti all'allargamento della base scientifico-culturale nell'area della matematica, o della fisica ed elettronica, ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni.

AREE DISCIPLINARI

*Area informatica*

algoritmi e strutture dati;
architetture degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata,
informatica generale,
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratori di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione,
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

*Area della matematica:*

sottoarea dell'algebra:
algebra;
algebra computazionale;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
matematica discreta;

sottoarea della logica matematica:
logica matematica;
teoria della ricorsività;

sottoarea della geometria:
geometria;
geometria combinatoria;
istituzioni di geometria superiore;
matematica discreta;

sottoarea dell'analisi matematica:
analisi matematica;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore;

sottoarea della probabilità:
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;

sottoarea dell'analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ottimizzazione;

sottoarea della ricerca operativa:
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
teoria dei giochi.

*Area della fisica, elettronica e cibernetica:*

sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica;
fisica generale;
elettronica.

Art. 109. — Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di applicazione del diploma in informatica, lo studente vede aver superato gli esami di insegnamenti del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno dodici unità didattiche. L'esame congiunto relativo ai corsi di «algoritmi e strutture dati I» e «laboratorio di informatica I», e quello relativo ai corsi di «sistemi operativi I» e «laboratorio di informatica II», corrispondono ciascuno a quattro unità didattiche.

Le strutture didattiche potranno stabilire annualmente precedenze tra gli esami sulla base dei programmi di insegnamento.

Gli insegnamenti e gli esami del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica sono riconosciuti per il corso di diploma universitario in informatica, salvo delibera delle strutture didattiche per stabilire l'equivalenza del nome, se afferenti all'area dell'informatica, o della matematica relativamente al calcolo differenziale e integrale o ai fondamenti della matematica discreta. In particolare gli insegnamenti e gli esami del corso di laurea in informatica impartiti nell'Università di Pisa in comune al corso di diploma in informatica (contrassegnati con asterisco negli articoli 106, 108), sono validi per il corso di diploma senza necessità di delibera. Per gli altri insegnamenti ed esami del corso di laurea in informatica, o del precedente corso di laurea in scienze dell'informazione, o della scuola diretta ai fini speciali in informatica o dei corsi di laurea o di diploma universitario in fisica o in ingegneria, le strutture didattiche stabiliscono annualmente le modalità per l'eventuale riconoscimento per il corso di diploma in informatica.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione di tutti gli insegnamenti obbligatori (ventidue unità didattiche) e complementari (quattro unità didattiche) del piano di studi scelto, per ventisei unità didattiche complessive. L'esame di diploma consiste nella discussione di un progetto di fronte a una commissione nominata dalle strutture didattiche, svolto sotto la guida di un relatore; tale progetto può essere svolto in un periodo di addestramento presso un'azienda o un ente esterno secondo modalità stabilite annualmente dalle strutture didattiche.

*Norme transitorie.*

Tutti gli insegnamenti relativi alla scuola diretta a fini speciali in informatica sono aboliti a partire dall'anno accademico 1993-94. Gli iscritti a tale scuola che non avessero completato il corso entro la fine dell'anno accademico 1992-93 potranno ancora conseguire il diploma in informatica conferito dalla scuola medesima secondo le norme contenute nei commi successivi.

Le commissioni d'esame degli insegnamenti del primo anno sono prorogate fino al 30 aprile 1994. Le commissioni d'esame degli insegnamenti del secondo anno sono prorogate fino al 30 aprile 1995.

Gli studenti della scuola diretta a fini speciali in informatica che non avessero completato il corso di studi entro il 30 aprile 1995, potranno completare gli studi previsti dall'ordinamento della scuola stessa e conseguire il relativo diploma, attraverso l'accesso ad insegnamenti ed esami della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo quanto indicato annualmente dalle strutture didattiche. Gli studenti della scuola potranno anche chiedere l'iscrizione a tale diploma con riconoscimento di frequenze ed esami, secondo criteri di equipollenza stabiliti annualmente dalle strutture didattiche.

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le strutture didattiche competenti per il diploma universitario in informatica sono il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e il consiglio di diploma in informatica, coincidente con il consiglio di corso di laurea in informatica integrato dai professori degli insegnamenti del corso di diploma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 15 ottobre 1993

*Il rettore*

93A6797

## UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 22 febbraio 1993

**Rettifica al decreto rettorale 4 aprile 1992 recante modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto già formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Visto il decreto rettorale 4 aprile 1992, n. 42, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del giorno 2 ottobre 1992, concernente l'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia;

Constatato che nel citato decreto rettorale l'indicazione dei posti disponibili risulta errata;

Ravvisata la necessità di rettificare la predetta indicazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, viene rettificato nel modo appresso indicato:

*Articolo unico*

Nell'art. 257, sesto comma, la parola «quaranta», indicante il numero totale degli iscritti per l'intero corso di studi, viene sostituita dalla parola «trenta».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 22 febbraio 1993

*Il rettore* BONSEMBIANTE

**93A6798**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

*S.p.a. Redaelli Tecna* con sede in Milano e unità di Gardone Val Trompia (Brescia) per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 28 marzo 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 agosto 1993

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Fivre elettronica*, con sede in Milano e unità di Pavia per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 settembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 12 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Fisac*, con sede in Milano e unità di Cermenate (Como), Grandate (Como) e Luisago di Portichetto (Como), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 12 aprile 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.a.s. Maggi industriale di Maggi Franco & C.*, con sede in Limbiate (Milano) e unità di Limbiate (Milano), per il periodo dal 19 novembre 1991 al 17 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1991 con decorrenza 19 novembre 1991

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1992.

Contributo addizionale no; concordato preventivo dal 12 febbraio 1992

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12662/29 del 1° febbraio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal

2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. S.I.A.C. - Stampaggi industriali assemblaggi carrozzerie*, con sede in Bergamo e unità di Pontirolo Nuovo (Brescia), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 settembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. SNIA fibre* (Gruppo SNIA), con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Cesano Maderno e Varedo (Milano), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Retam Service*, con sede in Milano e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 2 settembre 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Retam Service*, con sede in Milano e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 12 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 16 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 settembre 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Sidergarda mollificio bresciano*, dal 31 dicembre 1992 *S.M.B. Sid.Moll.Bres.*, con sede in Brescia e unità di Puegnago S/Garda e S. Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 settembre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Sepi*, (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Bruino e Robassomero (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 16 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. La Rinascente*, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità nazionali, con esclusione dei seguenti magazzini Upim: Bitonto (Bari), Catania Etnea, deposito Upim di Casandrino (Napoli), Firenze speziali, Lentini (Siracusa), magazzino Upim di Mestre (Venezia), Mazara del Vallo (Trapani) e Roma Nomentana, per il periodo dal 16 febbraio 1993 al 15 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 16 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 luglio 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. La Rinascente*, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 17 settembre 1992 al 18 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 19 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 17 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. la Rinascente*, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 19 gennaio 1993 al 18 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 19 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Knoll International Italia*, con sede in Milano e unità di Legnano (Milano) e Solaro (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1° settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 2 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Officina meccanica Sigma*, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia) per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. C.M.R. - Costruzioni meccaniche Rho*, con sede in Rho (Milano) e unità di Rho (Milano), per il periodo dal 23 marzo 1993 al 22 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 23 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 luglio 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Soc. Distribuzione ricambi*, dal 1° gennaio 1993 *Gilardini distribuzione*, con sede in Torino e unità di Grugliasco, S. Antonino e uffici Torino, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 giugno 1993;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Sipe Nobel*, dal 1° gennaio 1993 *BPD Difesa e spazio* (Gruppo Fiat), con sede in Roma e unità di Orbetello (Grosseto), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*Ditta tessitura Luigi Ortalli Laurent di F. Ortalli Laurent*, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. General Medical Merate*, con sede in Seriate (Bergamo) e unità di Seriate (Bergamo), per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 28 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 agosto 1993;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Unisud*, dal 1° gennaio 1993 *Sepi S.p.a.* (Gruppo Fiat), con sede in Pozzilli (Isernia) e unità di Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 luglio 1993;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Somet - Società meccanica tessile*, con sede in Colzate (Bergamo) e unità di Albino (Bergamo) e Colzate (Bergamo), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 settembre 1993;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Necchi compressori* (gruppo Necchi), con sede in Pavia e unità di Pavia, per il periodo dal 13 luglio 1993 al 9 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1993 con decorrenza 13 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 settembre 1993;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Fonderie Necchi Peraro* (Gruppo Necchi), con sede in Pavia e unità di Pavia, per il periodo dall'11 luglio 1993 al 9 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. ECP - Enichem polimeri*, con sede in Milano e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Enichem fibre*, con sede in Palermo - sede direzionale di Milano e uffici di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Enichem fibre*, con sede in Palermo e unità di Napoli, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 luglio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Milano e unità di Cancello (Caserta), Montemarciano (Ancona) e Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Milano e unità di Gela (Caltanissetta) e Ravenna, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 giugno 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Istituto Donegani*, con sede in Novara e unità di Novara, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Istituto Donegani*, con sede in Novara e unità di Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° giugno 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Istituto Donegani*, con sede in Novara e unità di Milano, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° giugno 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Montefibre*, con sede in Milano e unità di Acerra (Napoli) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a Gencord*, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 23 marzo 1993 al 22 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 23 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993.

Nota integrativa acquisita in data 10 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13223/1 del 22 luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. C.M.L. - Costruzioni meccaniche leggere di Romeo Lazzerini & C.*, con sede in Monsano (Ancona) e unità di Monsano (Ancona), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 agosto 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Cantieri ing. Moschini*, con sede in Fano (Pesaro) e unità di Fano (Pesaro), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1° novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 2 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 luglio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993 che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

*S.r.l. C.I.I.* con sede in Monsano (Ancona) e unità di Monsano (Ancona) per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 agosto 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate — con esclusione di quelli di cui al comma 2, dell'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 286/93 — il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato per un periodo di sei mesi con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino* ora *Iniziative vesuviane* con sede in Napoli già Avellino e stabilimento di Atripalda già Avellino

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981 dal 13 aprile 1981,
pagamento diretto si
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981 dal 6 aprile 1981
pagamento diretto si
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario

3) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta.

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994
causale art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988,
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988 dal 2 maggio 1988,
pagamento diretto si
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario

4) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce* ora *P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981 dal 23 marzo 1981
pagamento diretto si.
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario.

5) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce.

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981 dall'8 aprile 1981
pagamento diretto si.
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario

6) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sermoneta* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981 dal 27 aprile 1981,
pagamento diretto si.
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario

7) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sabaudia* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981 dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto si
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Ponticelli* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981,
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982 dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto si.
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981 dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto si.
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario.

10) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli.

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988 dal 13 ottobre 1988;
pagamento diretto si
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario.

11) *S.r.l. Sviluppo attività produttive* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982 dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto si.
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario.

12) *S.r.l. Sviluppo attività produttive* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli.

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988 dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto si.
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario.

13) *S.r.l. N.I.O. - Nuove iniziative per l'occupazione* ora *Azienda reimpiego Palermo*, con sede in Palermo già Licata e stabilimento di Licata (Agrigento)

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981 dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto si.
contributo addizionale. no - GEPI intervento straordinario.

14) *S.r.l. Inco* ora *Inco iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari*, con sede in Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza):

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982 dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto si.
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario.

15) *S.r.l. Inco Castrovillari 2* ora *Inco iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza)

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto si.
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario.

16) *S.r.l. Inco - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

17) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

18) *S.r.l. P.A.I. Brindisi* ora *P.A.I. Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

19) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

20) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

21) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

22) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Villacidro (Cagliari) e stabilimento di Cagliari già Villacidro (Cagliari):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

23) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Anagni (Frosinone) e stabilimento di Frosinone già Anagni (Frosinone):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

24) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Anagni (Frosinone) e stabilimento di Frosinone già Anagni (Frosinone):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

25) *S.r.l. Nisi Pomarico* ora *Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Matera e stabilimento di Pomarico già Matera:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

26) *S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Venosa (Potenza) e stabilimento di Potenza già Venosa (Potenza):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

27) *S.r.l. Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Venosa (Potenza) e stabilimento di Potenza già Venosa (Potenza):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

28) *S.r.l. Nisi Potenza* ora *Nisi - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 143/85 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

29) *S.r.l. Nisi Potenza* ora *Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

30) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti Naic* ora *N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

31) *S.r.l. Industria napoletana* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

32) *S.r.l. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

33) *S.r.l. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

34) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

35) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

36) *S.r.l. Nuova azienda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

37) *S.r.l. Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Giugliano (Napoli) e stabilimento di Napoli già Giugliano (Napoli):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

38) *S.r.l. Industria del Volturno* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

39) *S.r.l. Nuova industria pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina Scalo e stabilimento di Latina già Latina Scalo:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

40) *S.r.l. Nuova industria pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

41) *S.r.l. Attività industrie abruzzesi* ora *N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

42) *S.r.l. Nuove iniziative teramane* ora *N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

43) *S.r.l. Promozione attività Teramo* ora *N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

44) *S.r.l. S.V.I.C.* ora *INGO - Iniz. per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

45) *S.r.l. Idris* ora *NISI - Nuove iniz. per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

46) *S.r.l. Iniziative del Basento* ora *NISI - Nuove iniz. per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

47) *S.r.l. Iniziative apuliane* ora *PAI - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bari e stabilimento di Bitonto (Bari) già Bari:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

48) *S.r.l. Iniziative Apuliane* ora *PAI - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

49) *S.r.l. Iniziativa siciliana* ora *Azienda reimpiego Palermo*, con sede in Palermo già Agrigento e stabilimento di Licata già Agrigento:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

50) *S.r.l. Iniziative Valle del Sacco* ora *Sviluppo attività industriale Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

51) *S.r.l. Sila 82* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

52) *S.r.l. Industria del Tirreno* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

53) *S.r.l. Nuove industrie cosentine* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

54) *S.r.l. Sarda Deriver* ora *NIOV - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Siniscola (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

55) *S.r.l. Società irpina* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Avellino e stabilimento di Atripalda già Avellino:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

56) *S.r.l. Società irpina* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Atripalda (Avellino) e stabilimento di Atripalda (Avellino):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

57) *S.r.l. Lameziana industrie* ora *INCO 1 - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

58) *S.r.l. Sviluppo meridionale* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

59) *S.r.l. Sviluppo meridionale* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

60) *S.r.l. Industria cavese* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

61) *S.r.l. Industria cavese* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

62) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

63) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

64) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico* ora *PAI - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

65) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico* ora *PAI - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

66) *S.r.l. N.I.O.S.* ora *N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1* con sede in Cagliari già Sassari e stabilimento di Sassari

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981,
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984 dal 18 luglio 1983,
pagamento diretto si,
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario

67) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose già Rieti e Cittaducale (Rieti)

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 684/82 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984 dal 21 febbraio 1983,
pagamento diretto si;
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario

68) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose già Rieti e Cittaducale (Rieti)

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988,
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988, dal 18 aprile 1988,
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario

69) *S.r.l. ICEL - Iniziative casertane per l'elettronica* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 63/82 - CIPI 8 giugno 1983,
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984 dal 2 luglio 1984,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario

70) *S.r.l. IFEL* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 63/82 - CIPI 9 febbraio 1984,
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985, dal 30 luglio 1984,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario

71) *S.r.l. Soc. prom. reimp. Pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 143/85 - CIPI 2 maggio 1985,
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985, dal 1° luglio 1985,
pagamento diretto si;
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario.

72) *S.r.l. RIE* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma.

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 63/82 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario

73) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 2 maggio 1985,
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986 dal 18 novembre 1985
pagamento diretto: si,
contributo addizionale, no - GEPI intervento straordinario.

74) *S.r.l. Industria pontina elettronica* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 63/82 - CIPI 23 aprile 1987,
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987 dal 5 ottobre 1987,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario

75) *S.r.l. ILE.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - legge n. 63/82 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987,
pagamento diretto si,
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario

76) *S.r.l. Iniziative reimpiego Sulmona* ora *N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Sulmona e stabilimento di Sulmona (L'Aquila)

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale, art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988,
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988, dall'11 aprile 1988,
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario

77) *S.r.l. Azienda di reimpiego Palermo*, con sede in Palermo e stabilimento in Palermo

periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994,
causale, art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988,
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988, dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no - GEPI intervento straordinario.

78) *S.r.l. SIRT - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso).

periodo: dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988:
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Laterizi Parenti* ora *Parenti S.r.l.*, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e stabilimento di Belvedere Marittimo (Cosenza)

periodo: dall'11 luglio 1988 al 10 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 14 luglio 1986,
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Laterizi Parenti* ora *Parenti S.r.l.*, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e stabilimento di Belvedere Marittimo (Cosenza):

periodo: dall'11 gennaio 1989 al 10 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Laterizi Parenti* ora *Parenti S.r.l.*, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e stabilimento di Belvedere Marittimo (Cosenza):

periodo: dall'11 luglio 1989 al 12 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1993;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. SNIA fibre*, con sede in Milano, centro sperimentale di Cesano Maderno (Milano) e sede centrale di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1993, n. 13250/2;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Alcatel Dial Face*, con sede in Milano e unità di Avezzano (L'Aquila), per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 4 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 settembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. Filati Pettinati*, con sede in Milano e unità di Fiume Veneto (Pordenone), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Industrie tessili friulane*, con sede in Codroipo (Udine), unità di Codroipo (Udine), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 26 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.p.a. Trasporti servizi triestini*, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 26 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

*S.r.l. I.S.E.*, con sede in Manzano (Udine), unità di Manzano e Moimacco (Udine), per il periodo dal 21 marzo 1993 al 20 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 agosto 1993.

Contributo addizionale: no. Amministrazione controllata dal 25 luglio 1991 al 12 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/1991, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella nuova casa circondariale di Castrovillari (Cosenza). Lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

2) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale: lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**93A6764**

## Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale I.T.A.L. - Istituto di tutela ed assistenza lavoratori.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1993 è stato approvato il nuovo testo dello statuto dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale I.T.A.L. - *Istituto di tutela ed assistenza lavoratori*.

**93A6802**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, concernente: «Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto».** (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 27 novembre 1993).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, capoverso, che ha inserito il comma 5-*bis* all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, alla pag. 6 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, colonna prima, dove è scritto: «*11 agosto 1989*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. *193* del *19 agosto 1989*,», leggasi: «*22 novembre 1991*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. *279* del *28 novembre 1991*.»

**93A6889**

**Comunicato relativo al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente: «Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».** (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1993).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, alla pagina 18, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 5, comma 1, dove è scritto: «1. Sono abrogate le seguenti norme: articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 ...», leggasi: «1. Sono abrogate le seguenti norme: articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, *comma 1*, 16, 17, 18 e 20 ...».

**93A6852**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

**CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
**PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

### BASILICATA

**MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
**POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

**CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
**COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
**PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
**REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
**SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

### CAMPANIA

**ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
**AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47
**BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
**CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
**CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
**FORIO D ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
**NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
**SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

### EMILIA-ROMAGNA

**ARGENTA (Ferrara)**
C S P Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36 B
**FORLI**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2 F
**MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
**PARMA**
Libreria FIACCADORI
*Via al Duomo*
**PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
**REGGIO EMILIA**
*Cartolibreria* MODERNA S c a r l
Via Farini 1/M
**RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
**PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
**TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
*Piazza della Borsa* 15

**UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Prcchiuso 19
Libreria *BENEDETTI*
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

### LAZIO

**APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
**FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
**LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
**LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
**RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
**ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c o Chiosco Pretura di Roma
*Piazzale Clodio*
**SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
**TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
**TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
**VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
*Località Pietrare*

### LIGURIA

***IMPERIA***
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
**LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
**SAVONA**
Libreria Il LEGGIO
Via Montenotte 36/R

### LOMBARDIA

**ARESE (Milano)**
*Cartolibreria* GRAN PARADISO
Via Valera 23
**BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
**BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
**COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14
**CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
**MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
**PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2 C
***SONDRIO***
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
**VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

### MARCHE

**ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4 5

**ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
**MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
**PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

### MOLISE

**CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
**ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

### PIEMONTE

**ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
**ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
**ASTI**
*Libreria* BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
**BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
**CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
**TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

### PUGLIA

**ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
**BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
**BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
**CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
**FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
**LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
**MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
**TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

### SARDEGNA

***ALGHERO (Sassari)***
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
**CAGLIARI**
Libreria DESSI
*Corso V Emanuele* 30/32
**NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
**ORISTANO**
*Libreria* SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
**SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

### SICILIA

**CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
**CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

**ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
**FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
**MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
**PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
**RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
**SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
**TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

### TOSCANA

**AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
***FIRENZE***
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R
**GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
*Corso Carducci* 9
**LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
**LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
*Via Montanara* 9
**MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
**PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
**PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalle 37
***SIENA***
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

**BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
**TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

### UMBRIA

***FOLIGNO (Perugia)***
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41
**PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
*Corso Vannucci* 82
**TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

### VENETO

**PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
**ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
**TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
**VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
**VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
**VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 325.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 198.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso | L. 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

## MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

### Tariffe compresa IVA 19%

*Prezzi delle inserzioni commerciali:*

| | |
|---|---|
| testata (massimo tre righe) | L. 99.000 |
| testo, per ogni rigo o frazione di rigo | L. 33.000 |

*Prezzi delle inserzioni giudiziarie:*

| | |
|---|---|
| testata (massimo due righe) | L. 26.000 |
| testo, per ogni rigo o frazione di rigo | L. 13.000 |

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

**Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.**

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

### *AVVISO AGLI INSERZIONISTI*

**Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.**

**Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.**

**Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).**

**Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.**

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
— ***presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;***
— ***presso le Concessionarie speciali di:***
**BARI, Libreria Laterza S p a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale Piazza G Verdi 10 - 00100 Roma versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari | - annuale | L. 345 000 |
| | - semestrale | L. 188 000 |
| Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale | - annuale | L 63 000 |
| | - semestrale | L. 44 000 |
| Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee | - annuale | L. 193 000 |
| | - semestrale | L 105 000 |
| Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali | - annuale | L. 63 000 |
| | - semestrale | L. 44 000 |
| Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni | - annuale | L 193 000 |
| | - semestrale | L 105 000 |
| Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali | - annuale | L. 664 000 |
| | - semestrale | L 366 000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98 000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I II e III* ogni 16 pagine o frazione | L. 1 300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L 2 550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione | L 1 400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1 400 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L 78 000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7 350 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300 000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1 500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1 500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4 000 |

*N B* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 325.000 |
| Abbonamento semestrale | L 198.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1 450 |

*I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189